

DIRITTO TRIBUTARIO

Giuseppe Laganà

SCHEDE DI AUSILIO DIDATTICO

Argomento:

IL FENOMENO GIURIDICO

2020/2021

- Cosa è il **fenomeno** giuridico?
- Cosa è una **norma** giuridica?
- Cosa sono le **fonti** giuridiche?
- Chi sono i **soggetti** destinatari della norma giuridica?
- Cosa è un **ordinamento** giuridico?

- Il fenomeno giuridico -

Definizione:

Il fenomeno giuridico è quel complesso di **regole di comportamento** che disciplinano, in un **dato momento storico**, i rapporti tra i consociati di una certa comunità.



NESSO TRA FENOMENO GIURIDICO E FENOMENO SOCIALE

- Il fenomeno giuridico – Presupposto -

- **PRESUPPOSTO:**

ASSOCIAZIONE STABILE + FINALITÀ COMUNI → REGOLE OBBLIGATORIE DI COMPORTAMENTO

Le *c.d. città–Stato* (prime **forme di aggregazioni umana stabile**) hanno posto le premesse per **l'avvio di un processo evolutivo** delle strutture sociali e per la formazione di un tessuto di regole e di norme giuridiche sempre più complesse ed articolate.

È quel processo che comporterà l'adozione di differenti **«forme di Stato»** (es. Stato Feudale, Assoluto, Moderno, Socialista, ecc.) in relazione al **tipo di rapporto** che si instaura tra governanti e governati.

- Il fenomeno giuridico – Caratteri -

- **CARATTERI:**

- *Effettività*: una regola è esistente quando **i membri della società**, all'interno del quale essa è destinata a produrre i suoi effetti, **le riconoscano un valore obbligatorio e colleghino** alla sua **violazione l'irrogazione** di una determinata **sanzione**;

E' indispensabile un effettivo adeguamento dei comportamenti individuali e sociali alla norma stessa. In caso contrario si potrebbe verificare due situazioni:

- **contrasto** tra la regola di diritto e l'esigenza sentita nella comunità → **ABROGAZIONE + INTRODUZIONE NUOVA NORMA GIURIDICA**;
- **mancata** corrispondenza rispetto all'esigenza sentita → **DESUETUDINE (O DISAPPLICAZIONE) DELLA NORMA**. In determinate ipotesi, la disapplicazione delle regole giuridiche, ove tocchi il nucleo essenziale su cui poggia l'ordinamento, può essere sintomo di un *processo di tipo rivoluzionario* (esempio tipico sono le differenti forme di Stato)

- Il fenomeno giuridico – Caratteri -

- **CARATTERI:**

- *Certezza del diritto*: l'effettività di una regola di diritto è raggiunta mediante **strutture** (*l'ordinamento giudiziario*) ed **istituti** (*le sanzioni*) atte a garantire la **conoscibilità** delle stesse.
- *Relatività del diritto*: il contenuto della regola di diritto può **mutare** a seconda:
 - dei fini che essa si pone di raggiungere;
 - delle esigenze e dei problemi nuovi che lo sviluppo della società via via pone e a cui si ritiene debba darsi soluzione sul piano giuridico (**ambito di estensione del diritto**).

- Il fenomeno giuridico – Stato-Istituzione -

Considerati i **presupposti** e valutati unitariamente i **caratteri** del fenomeno giuridico ha origine quello che oggi chiamiamo **STATO** (inteso come **ISTITUZIONE**).



È **un'entità** che si colloca in una **posizione di supremazia** rispetto a tutti i soggetti (*il popolo*) individuali e collettivi, che vivono in un **determinato ambito spaziale** (*il territorio dello Stato*) rivendicando **l'originarietà del proprio potere** (*la sovranità*), e che conseguentemente dispone della forza per assicurare la sopravvivenza e lo sviluppo del gruppo sociale che ne ha determinato la nascita.

- Il fenomeno giuridico - Stato-Istituzione - Caratteri -

- **TERRITORIO:** è il **centro di riferimento degli interessi comunitari**, idoneo ad esprimere e localizzare, nelle società politiche, interessi generali.
 - Regola: è delimitato da **confini** naturali ed artificiali;
 - Deroga:
 - *c.d. «Legge Bandiera»* → extraterritorialità;
 - *Immunità territoriali* → una porzione del territorio statale risulta immune dalla potestà d'imperio dello Stato (es. sedi diplomatiche);
 - **POPOLO:** è la comunità di tutti coloro ai quali l'ordinamento giuridico statale assegna lo **status** di «**cittadini**» (inteso quale **rapporto di esclusività con l'apparato autoritario**).
- E' un concetto **differente** rispetto alle nozioni di:
- Popolazione: inteso come tutti coloro che risiedono **stabilmente** sul territorio di uno Stato;
 - Nazione: intesa quale entità etnico-sociale caratterizzata dalla comunione di razza, cultura, costumi, ecc. fra coloro che la compongono;
- **SOVRANITA'**: elemento caratterizzante dell'ordinamento giuridico dello Stato come **originario** e **indipendente**. È supremo in quanto trova in se stesso la **forza coattiva** e la **capacità** per far osservare gli atti dell'autorità.

- La norma giuridica -

Definizione:

La **regola di comportamento obbligatoria (o norma giuridica)** è lo strumento che assicura la **stabilità** e la **continuità** nel tempo di un **gruppo sociale** perché specifica **interessi** per il cui soddisfacimento il gruppo si è costituito.

La stessa considera due aspetti:

- la **scelta degli eventi** cui riconoscere determinati **effetti giuridici** (= fattispecie astratta).
- la **scelta degli effetti giuridici** che conseguono obbligatoriamente al verificarsi in concreto della fattispecie astrattamente prevista dalla norma (= fattispecie concreta).

- La norma giuridica – Fonte normativa -

Le regole di comportamento hanno **origine** da **due** tipologie di **fonti**:

- c.d. **FONTI-ATTO** → viene attribuito a certi organi il potere di creare, integrare e modificare il diritto vigente;
- c.d. **FONTI-FATTO** → viene riconosciuto valore giuridico a regole che nascono da certi fatti o comportamenti umani.

Pur essendo dotate della capacità di incidere sul sistema giuridico è necessario che tra le fonti vi sia una **forma di coordinamento specifica, anche alla luce dell'appartenenza del nostro ordinamento a sistemi giuridici diversi** (anche in considerazione di questo ultimo motivo le fonti normative si dividono in **fonti interne ed esterne**).

- La norma giuridica – Fonte normativa – Forme di coordinamento -

- **Principio *gerarchico***, le fonti normative sono ordinate secondo un'immaginaria scala a seconda della **diversa forza normativa** di cui ciascuna è dotata;
- **Principio di *competenza***, rivolto all'organo titolare del potere di creazione delle regole;
- **Principio di *efficacia* delle norme nel *tempo* e nello *spazio***
 - *la norma successiva prevale sempre sulla norma precedente, di pari grado gerarchico;*
 - *le norme hanno efficacia in relazione ad una determinata area geografica.*

- La norma giuridica – Fonte normativa
- Fonti del diritto interno -

- FONTI «INTRA ORDEM» (o LEGALI)

1. «Zoccolo duro» della Costituzione;
2. Regolamenti e direttive self-executing;
3. Restante parte della Costituzione;
4. Leggi formali ed altri atti aventi forza di Legge;
5. Regolamenti governativi e di altre Autorità;
6. Usi e consuetudini;

- FONTI «EXTRA ORDEM»

1. Convenzioni costituzionali (es. art. 92, comma 2, Cost.);
2. Correttezza costituzionale (es. il galateo parlamentare);
3. Prassi (atti e fatti posti in essere da organi costituzionali ed indicativi del loro orientamento nell'esercizio delle loro funzioni);

NB! La dottrina **non è fonte di diritto**, ma può trovare applicazione se fatta propria dagli operatori pratici del diritto (i giudici!!).

- La norma giuridica – Fonte normativa
- Fonti del diritto esterno -

Sono quelle dettate da ordinamenti diversi rispetto a quello dello Stato:

- **O.G.GENERALE** → si propongono di soddisfare una finalità tendenzialmente onnicomprensiva di tutti i possibili interessi sociali (cfr. art. 10 Cost.).

Tali fonti trovano attuazione nel nostro ordinamento tramite:

1. **ADATTAMENTO AUTOMATICO**: inteso come adeguamento del diritto interno alle ai principi ed alle consuetudini generali;
2. **ORDINE DI ESECUZIONE**: inteso come attuazione del diritto internazionale pattizio mediante l'adozione di Leggi o atti aventi forza di Legge o limitandosi ad operare un rinvio al trattato.

- **O.G.PARTICOLARE** → si propongono il raggiungimento di specifici interessi, che possono essere di natura economica, culturale, sportiva, religiosa o di altro genere;

- **O.G.INTERMEDIO** → trattandosi dell'unione di più Stati. Ne è un emblematico esempio l'adesione dell'Italia all'Unione Europea. Nello specifico l'adozione delle **norme comunitarie** (regolamenti, direttive self-executive, direttive e decisioni) sono una diretta conseguenza del cd. **primato del diritto comunitario** stabilito dall'art. 11 della Cost.

- La norma giuridica – Fattispecie concreta -

La scelta degli effetti giuridici possono consistere nella attribuzione ai **destinatari** della norma di:

- **svolgere** una determinata attività (si parlerà di *posizioni soggettive di svantaggio*). Si parla di:
 - *doveri*: previsti per la soddisfazione di un interesse di carattere generale (es. prestazione del servizio militare);
 - *obblighi*: previsti per la soddisfazione di un interesse particolare di un altro soggetto (es. obblighi nascenti da un contratto);
 - *oneri*: previsti per la soddisfazione di un interesse proprio e non altrui (es. nel caso dell'onere della prova, nel corso di un processo).

- La norma giuridica – Fattispecie concreta -

- **esigere** da altri un comportamento conforme a quello imposto dalla norma (si parlerà di *posizioni soggettive di vantaggio*).
 - *diritto soggettivo*: né è titolare colui il cui interesse riceve una **tutela diretta** da parte della norma giuridica, mediante l'imposizione di un **obbligo di rispetto** di tale interesse ad altri soggetti. In questo ambito si distinguono:
 - *c.d. diritti assoluti* ove l'interesse è tutelato attraverso l'imposizione di obblighi nei confronti di una **pluralità indistinta di soggetti**;
 - *c.d. diritti relativi* ove l'interesse è tutelato attraverso l'imposizione di obblighi nei confronti di **soggetti determinati**;
 - *interesse legittimo*: né è titolare colui il cui interesse riceve una **tutela indiretta** da parte della norma giuridica (dal momento che la norma è finalizzata alla tutela delle esigenze collettive)

- La norma giuridica – I soggetti giuridici -

I destinatari delle norme giuridiche sono coloro a cui la norma attribuisce diritti o impone obblighi:

- Persone fisiche → ciascuna persona fisica è dotata della *capacità giuridica*, intesa come idoneità, almeno in astratto, ad essere titolare di diritti e destinataria di obblighi (art. 1 c.c.).
Tuttavia idoneità ad essere titolari di posizioni giuridiche soggettive non significa sempre idoneità a svolgere in concreto le attività che tali posizioni si riconnettono. Per fare ciò è il soggetto deve possedere la *capacità di agire*.
- Persone giuridiche
- Associazioni di fatto

- La norma giuridica – I soggetti giuridici -

- Persone giuridiche → si tratta di:
 - una pluralità di persone fisiche che danno vita ad un'organizzazione al fine di **perseguire** una **finalità comune** (es. si pensi alle associazioni e alle società commerciali);
 - una **pluralità di beni materiali gestiti** da persone fisiche, sempre in vista di una specifica **finalità comune** (es. le fondazioni).

Si distinguono quelle **private** (espressione di fenomeni aggregazione sociale) da quelle **pubbliche** (tra queste va nominato lo Stato, inteso quale **unico centro di imputazione** di tutte le attività statali);

- Associazioni di fatto → si tratta di fenomeni associativi che pur essendo **sprovvisi di personalità giuridica** sono destinatari di alcune norme giuridiche (es. sindacati, partiti politici, associazioni culturali).

- Il fenomeno giuridico - L'ordinamento giuridico-

L'insieme delle regole giuridiche necessita di un **apparato organizzativo** e di **soggetti istituzionali** che ne assicurino la *produzione* (sono gli organi che compongono le regole), *l'applicazione* e *l'osservanza* (sono gli organi chiamati ad assicurare l'esecuzione delle regole e il loro rispetto da parte di tutti i consociati).

Nozioni di diritto

- Il fenomeno giuridico - L'ordinamento giuridico-

Il modo di intendere il diritto nonché la produzione e l'applicazione del medesimo permette di differenziare gli ordinamenti giuridici in **due modelli**:

- **COMMON LAW** la cui caratteristica è quella di basarsi su un **tessuto di regole non scritte**, non contenute cioè in specifici atti normativi, bensì in **decisioni giurisprudenziali**, basate sull'affermazione di **principi tratti per lo più dall'esperienza**, dalle **consuetudini** e dalle **prassi**.
 - *principio dello stare decisis* in base al quale un giudice può discostarsi dai principi di diritto affermati in altra precedente pronuncia giudiziaria riguardante un caso analogo a quello che egli si trova a giudicare.
- **CIVIL LAW** la cui peculiarità è quella di avere dei sistemi giuridici fondati su un **tessuto di regole di diritto scritte**.

(NB! Il **potere giudiziario** è **escluso** dal **circuito decisionale che porta alla produzione di norme giuridiche**, il quale risulta centrato negli organi rappresentativi della volontà popolare. Esso è chiamato ad **operare** in condizioni di indipendenza dagli altri poteri dello Stato come garante della Legge).